



Firmato
digitalmente da
**RAFFAELE
MARCHITELLI**
C: IT
O:
FIRENZE:80005930484

Avv. Raffaele Marchitelli

NOTAIO

viale Giuseppe Mazzini n. 56, 50132 - Firenze (FI)
tel: + 39 055 2479624 - fax + 39 055 240004
e-mail: rmarchitelli@notariato.it

N. 1714 Rep. - N. 1250 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' BOTANICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile in Firenze, Viale Mazzini n. 56, secondo piano, nel mio studio, alle ore quindici e minuti quaranta.

Davanti a me Avv. Raffaele Marchitelli, notaio in Firenze ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente:

- **CANINI Antonella**, nata a Sora (FR) il 22 maggio 1964, codice fiscale CNN NNL 64E62 I838O, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui *infra*, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente, dotata dei poteri di rappresentanza, dell'associazione "**SOCIETA' BOTANICA ITALIANA onlus**" con sede in Firenze, Via Pier Antonio Micheli 3 presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze e il Museo dell'Università di Firenze, codice fiscale e partita iva 00464940485, debitamente iscritta all'Anagrafe Regionale delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale al n. 14 del 22/03/2004.

Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, la quale dichiara che è convocata in questa data e orario, in questo luogo e a mezzo di collegamento in video conferenza, l'assemblea della citata associazione "**SOCIETA' BOTANICA ITALIANA onlus**", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Modifiche allo Statuto per iscrizione al RUNTS
- 3) Varie ed eventuali

*

Assume la presidenza la Comparente Prof. Antonella Canini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 10 del vigente statuto, la quale constata e fa constatare :

- che la presente assemblea, come previsto dall'art. 10 del vigente statuto, è stata regolarmente convocata mediante comunicazione scritta (e precisamente per posta elettronica) inviata agli aventi diritto in data 15 aprile 2026, la cui prova di avvenuta ricezione si trova agli atti della associazione;

- che in prima convocazione, in data odierna alle ore 7:00 con le stesse modalità di cui alla presente seconda convocazione, l'assemblea è andata deserta;

- che la presente assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del vigente statuto, è stata convocata presso il mio Studio e in modalità on line, potendo intervenire gli aventi diritto anche tramite piattaforma Google Meet, sussistendo tutte le necessarie condizioni poiché, in particolare:

* è consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* è consentito al soggetto verbalizzante (me notaio) di percepire

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate
di FIRENZE
il 04/05/2026
al N° 17465
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che, come espressamente attestato dalla Presidente, sono presenti, tutti mediante collegamento telematico, salvo la Comparente che è presente di persona presso il mio studio, **numero 51 (cinquantuno) associati** su una totalità di 619 (seicentodiciannove) associati aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze predisposto e redatto sotto la supervisione della Presidente, che si **allega** al presente atto sotto la **lettera "A"**, firmato dalla Comparente e da me Notaio e omessane lettura per dispensa della Presidente e dell'assemblea;

- che per quanto riguarda il **Consiglio Direttivo**:

* CANINI Antonella, sopra generalizzata, (Presidente) è, come sopra indicato, presente presso il mio Studio, luogo di convocazione dell'assemblea;

* VENTURELLA Giuseppe, nato a Palermo il 5 febbraio 1961, (Vice Presidente), il quale è assente giustificato;

* BALDAN Barbara, nata a Padova il 16 maggio 1962, (Segretaria), la quale è assente giustificata;

* MERCURI Anna Maria, nata a Tunisi (EE) il 24 giugno 1961, (Consigliera), la quale è collegata in video conferenza da Modena;

* SACCHETTI Gianni, nato a Ferrara il 2 maggio 1967, (Economo), il quale è collegato in video conferenza da Ferrara;

* SPAMPINATO Giovanni, nato a Gravina di Catania il 22 settembre 1958, (Consigliere), il quale è collegato in video conferenza da Reggio Calabria;

* VENANZONI Roberto, nato a Serra Petrona il 24 aprile 1958, (Bibliotecario), il quale è collegato in video conferenza da Perugia;

- che per quanto riguarda l'**Organo di Controllo** è presente MANNUCCI Cecilia, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 3 febbraio 1960, la quale è collegata in video conferenza da Bagno a Ripoli (FI);

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti all'assemblea.

La Presidente dà atto, pertanto, che la presente assemblea è validamente costituita, anche ai sensi di legge e di statuto, per discutere e deliberare su quanto posto all'Ordine del giorno.

Cominciando alla trattazione di quanto posto all'ordine del Giorno, la Presidente, ricorda all'Assemblea che, in data 12.01.2026 (con prot. 0045706) la "SOCIETA' BOTANICA ITALIANA onlus" ha presentato richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nell'ambito della necessaria "trasmigrazione" dell'ente dall'Anagrafe delle Onlus (soppressa in adempimento delle disposizioni del Codice del Terzo Settore) al citato RUNTS;

- in data 19.03.2026, la Città Metropolitana di Firenze, Direzione Provveditorato Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia - E.Q. Turismo, Cultura, Sport, Sociale, quale ente delegato dalla Regione Toscana ai sensi della L.R.T. 53/2021, ha notificato a mezzo PEC una "Richiesta di rettifica domanda e di integrazioni ai sensi dell'art. 34, comma 8 del D.M. 106/2020". In detto documento vengono,

innanzitutto (al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS, che altrimenti sarebbe preclusa) richiede alcune integrazioni e modifiche alla domanda a suo tempo presentata, che il Consiglio Direttivo produrrà a sua cura in tempo utile per il positivo esito della pratica di iscrizione.

Inoltre, sempre al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS, nel citato documento vengono richieste alcune modifiche allo statuto vigente. Nell'occasione, l'organo amministrativo propone di adottare anche altre modeste modifiche statutarie per eliminare le clausole transitorie introdotte nel 2020, all'epoca funzionali a regolamentare il periodo (che si prevedeva fin da allora abbastanza lungo) di coesistenza delle vecchie norme dettate in materia di Onlus con le nuove norme del Codice del Terzo Settore, entrate in vigore in modo graduale. Tali regole transitorie oggi non appaiono più necessarie né opportune, in quanto l'associazione sarà d'ora in poi compiutamente assoggettata alle norme del Codice del Terzo Settore.

In particolare, oltre all'eliminazione delle clausole transitorie, le modifiche proposte sono funzionali a una migliore aderenza dello Statuto al principio c.d. della "porta aperta" nell'ammissione di nuovi associati, ad attribuire il diritto di voto a eventuali associati minorenni, a specificare che ogni associato ha diritto ad un voto, a regolamentare il quorum costitutivo e quello deliberativo nelle assemblee chiamate a deliberare future modifiche statutarie, a eliminare il principio della cooptazione in caso di vacanze nelle cariche sociali e a regolamentare il funzionamento del Consiglio Direttivo.

In tal senso, si rende necessaria la modifica degli artt. 1, 5, 6, 7, 10, 11 e 19 oltre all'abrogazione dell'art. 20 del vigente statuto. Gli altri articoli dello statuto restano, quindi, invariati.

Il testo degli articoli di cui viene proposta la modifica, che è stato preventivamente messo a disposizione dal Consiglio Direttivo per la consultazione degli associati, viene da me Notaio letto alla Comparsa al cospetto dell'Assemblea.

A questo punto si passa alla votazione, che ha luogo con voto palese espresso verbalmente da ogni associato presente.

La Presidente ricorda che per la validità della delibera di modifica statutaria è richiesto, stante quanto previsto dall'attuale formulazione dell'art. 10 dello Statuto sociale, il voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti.

L'Assemblea con voto favorevole dell'unanimità dei presenti, come constatato dalla Presidente,

DELIBERA

A) di approvare l'abrogazione del previgente art. 20 dello Statuto, e di modificare gli artt. 1, 5, 6, 7, 10, 11 e 19 dello Statuto, adottando per tali articoli il seguente nuovo testo:

"Art. 1 - DENOMINAZIONE

La **"Società Botanica Italiana - ETS"**, in breve anche **"SBI - ETS"**, (già Società Botanica Italiana - Onlus), fondata nell'anno 1888, è un'associazione scientifica, costituita da persone interessate a promuovere il progresso e la diffusione della cultura e delle scienze botaniche e delle loro applicazioni; è una libera Associazione regolata a norma del D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo Settore), del Libro. I, Cap. III, Art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del

presente Statuto.

A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come per legge, viene fatto uso della denominazione comprensiva dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

In questo Statuto, il maschile grammaticale è utilizzato con valore inclusivo e si intende riferito a persone di ogni genere, nel rispetto del principio di parità e inclusione.

Art. 5 - ASSOCIATI

La SBI è aperta a tutti coloro, persone fisiche, Enti o Istituzioni, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati (o, in breve, i soci) possono essere:

- Ordinari: persone che facciano richiesta scritta di ammissione, e che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. Sono Soci ordinari anche: Soci familiari, Soci studenti, Soci Affiliati (ovvero persone già facenti parte di associazioni culturali o società nonché iscritti a determinati ordini professionali o organizzazioni di professionisti, che facciano richiesta scritta di ammissione accompagnata da curriculum vitae, e che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale) e Soci pensionati.
- Collettivi: Enti e Istituzioni che facciano richiesta scritta di ammissione e che si impegnino a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. Ogni socio collettivo è rappresentato da un dipendente designato dall'Ente o Istituzione.
- Sostenitori: persone, Enti o Istituzioni che, oltre a pagare la quota di loro competenza, intendano sostenere le attività dell'associazione mediante un contributo particolare definito dal Consiglio Direttivo in sede di Regolamento.

L'appartenenza all'una o all'altra categoria non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti e doveri degli associati nei confronti dell'Associazione.

L'importo delle quote è annuale, non frazionabile, è proposto dal Consiglio Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare, ad essere eletti (se maggiorenni) alle cariche sociali, a recedere dall'appartenenza all'associazione. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto tramite un genitore o tramite il tutore.

I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Ciascun associato ha pari diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pertanto l'adesione all'associazione è sempre a tempo indeterminato.

Art. 7 - AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il diniego deve essere motivato.

Contro il diniego di ammissione è ammesso il reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del diniego, dinanzi all'assemblea.

L'ammissione alla SBI comporta per il Socio l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e del Regolamento. L'ammissione decorre dal primo gennaio dell'anno richiesto nella domanda.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

Ciascun associato ha un voto.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, è predisposta dal Presidente e deve essere comunicata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data prevista con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail). L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno almeno un'ora dopo quella in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Sono comunque salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi richiesti da norme inderogabili o dal presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, o in caso di loro assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio scelto dall'Assemblea. Il Segretario ne redige il verbale.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori o l'organo di controllo;
- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Associazione nell'anno in corso e sul programma per l'anno seguente;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle altre questioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio Direttivo alla sua competenza.

L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci (anche in seconda o ulteriore convocazione) aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Economo;
- il Bibliotecario;
- due Consiglieri.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in Assemblea su liste presentate da non meno di quindici Soci firmatari e non candidati.

Le liste, controfirmate per accettazione e accompagnate da un programma, devono essere formate da cinque candidati alle cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Economo e Bibliotecario) più due Consiglieri.

Un Socio non può essere candidato né presentatore di più di una lista.

Risulta eletta la lista che ha ottenuto più voti.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze nelle cariche sociali, il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea per l'elezione dei sostituti.

In mancanza di presentazione di liste nel corso dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà d'ufficio quanto prima a scegliere i candidati e, avutone l'assenso e una dichiarazione programmatica, a compilare una lista da proporre ai Soci per la votazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della SBI, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.

I suoi compiti sono:

- predisporre gli atti e formalizzare le proposte per la gestione da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- approvare il Regolamento;
- predisporre la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre, alla fine del mandato, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione e le prospettive della Società da sottoporre all'Assemblea.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo si può avvalere della collaborazione di un Collegio Consultivo, che funge da collegamento tra il Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali e gli eventuali Gruppi di interesse scientifico e tecnico operativo operanti nella Società.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato. La convocazione è fatta mediante messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, ove nominato, all'organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e, ove nominato, l'organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle stesse condizioni sopra previste per l'Assemblea, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELLA S.B.I. E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad enti da individuarsi dall'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs 117/2017, previo parere ai sensi di legge dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 citato, salva diversa destinazione imposta dalla legge."

B) di autorizzare l'Organo Amministrativo a dare esecuzione alla sopra presa delibera e a compiere tutto quanto occorra al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione come Ente del Terzo Settore al RUNTS, nonchè a prestare ogni consenso ed a presentare ogni domanda, istanza e integrazione in tal senso necessaria o utile, senza richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

**

Il nuovo **Statuto** dell'Associazione, con tutte le modifiche introdotte, viene **allegato** al presente atto sotto la **lettera "B"** (omessane lettura per espressa dispensa avutane dalla Comparsa e dall'Assemblea) firmato dalla Comparsa e da me Notaro.

A questo punto, quando sono le ore sedici e minuti trentacinque nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara la chiusura dell'assemblea.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), comma quinto (esenzione dall'imposta di bollo).

La comparsa consente il trattamento dei dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, nonchè ai fini delle

disposizioni in materia di "antiriciclaggio".

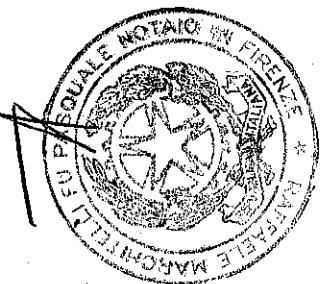
Io notaio ho letto - davanti all'assemblea - alla comparente che lo approva questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e per il resto manoscritto da me su quindici pagine, fino a qui, di quattro fogli.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinque.

F.to Antonella Canini

F.to Raffaele Marchitelli Notaio (L.S.)

Cognome	Nome	Presenza	Voto	Luogo di nascita	Data di nascita
Acosta	Alicia Teresa Rosario	1	favorevole	Cordoba (EE)	19/04/1959
Aleffi	Michele	1	favorevole	Trani (BT)	27/10/1951
Alongi	Giuseppina	1	favorevole	Catania	21/05/1967
Arduini	Iduna	1	favorevole	Piacenza	19/06/1964
Betti	Camilla	1	favorevole	Roma	19/10/1977
Braca	Alessandra	1	favorevole	Pisa	22/07/1972
Cagliero	Cecilia Lucia	1	favorevole	Cuneo	11/05/1982
Campisi	Patrizia	1	favorevole	Palermo	24/01/1968
Canini	Antonella	1	favorevole	Sora (FR)	22/05/1964
Canullo	Roberto	1	favorevole	Macerata	26/08/1958
Ciccarelli	Daniela	1	favorevole	Walenstadt (Svizzera)	27/07/1971
De Leo	Marinella	1	favorevole	Monasterace (RC)	07/01/1973
Di Iorio	Antonino	1	favorevole	Isernia (IS)	16/04/1969
Di Marco	Gabriele	1	favorevole	Roma	31/03/1983
Domina	Gianniantonio	1	favorevole	Palermo	12/10/1978
Duini	Fabio	1	favorevole	Ciriè	03/11/2003
Filesi	Leonardo	1	favorevole	Vasanello (VT)	05/06/1960
Galasso	Gabriele	1	favorevole	Milano	07/01/1967
Genovese	Giuseppa	1	favorevole	Messina	21/01/1965
Germanò	Maria Paola	1	favorevole	Messina	26/06/1966
Giampieri	Laura	1	favorevole	Gubbio (PG)	13/11/1967
Gismondi	Angelo	1	favorevole	ROMA	19/01/1984
Guerrini	Alessandra	1	favorevole	Ferrara	06/03/1970
Lanfranco	Luisa	1	favorevole	Torino	07/02/1968
Loppi	Stefano	1	favorevole	Siena	20/06/1964
Manes	Fausto	1	favorevole	Lungro (CS)	18/01/1951
Mannino	Anna Maria	1	favorevole	Palermo	13/02/1961
Marinangeli	Francesca	1	favorevole	L'Aquila	29/01/1973
Martellos	Stefano	1	favorevole	Gorizia	12/04/1969
Masi	Alessia	1	favorevole	Roma	28/09/1982
Mercuri	Anna Maria	1	favorevole	Tunisi (EE)	24/06/1961
Morabito	Antonio	1	favorevole	Cinqufrondi (RC)	26/11/1990



Raffaele Marchetti

Allegato "A"
 AL N. 17-16 REP.
 AL N. 1250 FASC.

Moricca	Claudia	1	favorevole Roma	09/06/1993
Mucciarelli	Marco	1	favorevole Cuneo	21/02/1965
Musarella	Carmelo Maria	1	favorevole Reggio Calabria	23/01/1975
Navazio	Lorella	1	favorevole Padova	03/04/1969
Papini	Alessio	1	favorevole Firenze	04/04/1964
Peruzzi	Lorenzo	1	favorevole Empoli (FI)	01/12/1975
Quaglioni	Lara	1	favorevole Vizzolo Predabissi (MI)	20/10/1993
Ragazzini	Giorgia	1	favorevole Como	05/04/2003
Ragusa	Salvatore	1	favorevole Messina	08/07/1951
Ravera	Sonia	1	favorevole Roma	27/09/1969
Sacchetti	Gianni	1	favorevole Ferrara	02/05/1967
Selvi	Federico	1	favorevole Scherzingen (CH)	25/10/1966
Sgorbini	Barbara	1	favorevole Torino	28/05/1972
Spampinato	Giovanni	1	favorevole Gravina di Catania	22/09/1958
Stanisci	Angela	1	favorevole Como	17/01/1963
Tacchini	Massimo	1	favorevole Ferrara	14/04/1978
Tosi	Solveig	1	favorevole Halden (Norvegia)	20/09/1963
Vagge	Ilda	1	favorevole Genova	31/03/1966
Venanzoni	Roberto	1	favorevole Serrapetrona (MI)	24/04/1958

STATUTO DELLA "SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA - ETS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La **"Società Botanica Italiana - ETS"**, in breve anche **"SBI - ETS"**, (già Società Botanica Italiana - Onlus), fondata nell'anno 1888, è un'associazione scientifica, costituita da persone interessate a promuovere il progresso e la diffusione della cultura e delle scienze botaniche e delle loro applicazioni; è una libera Associazione regolata a norma del D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo Settore), del Libro. I, Cap. III, Art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come per legge, viene fatto uso della denominazione comprensiva dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

In questo Statuto, il maschile grammaticale è utilizzato con valore inclusivo e si intende riferito a persone di ogni genere, nel rispetto del principio di parità e inclusione.

Art. 2 - ATTIVITÀ

L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo a:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria.

A tale scopo, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- diffonde la cultura botanica a tutti i livelli e in tutti gli ambiti sociali, culturali e scientifici;
- promuove ogni possibile iniziativa atta ad incoraggiare e sviluppare gli studi botanici;
- favorisce la formazione di docenti e studenti con corsi di formazione e aggiornamento in ambito botanico;
- favorisce il progresso della didattica della botanica in ambito accademico ed in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- facilita la collaborazione tra le discipline botaniche, anche applicate, sia in campo nazionale che internazionale;
- promuove la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente anche promuovendo interventi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con le esclusioni di cui all'art. 5, primo comma, lett. e) del D.Lgs. 117/2017);
- coopera con Enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni e Persone per tutto ciò che riguarda gli aspetti scientifici ed applicativi delle scienze botaniche;
- svolge altresì ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la SBI si avvale:

- di Assemblee dei Soci;
- di Congressi, simposi, riunioni ed escursioni di studio;
- della pubblicazione di periodici, di cui almeno uno, organo ufficiale della SBI, redatto

- in lingua italiana;
- della pubblicazione di opere, volumi e collane di interesse scientifico e culturale;
 - dell'attività di Sezioni Regionali e di eventuali Gruppi di interesse scientifico e tecnico operativo.

L'Associazione potrà esercitare, come anche previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle previste ai precedenti numeri del presente articolo (ma secondarie e strumentali rispetto a queste ultime) conformandosi, a partire dall'entrata in vigore dell'apposito decreto ministeriale, ai criteri e limiti ivi definiti. L'organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività appena menzionate nelle forme e con i documenti previsti dalla legge.

L'Associazione potrà svolgere, come anche previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - SEDE SOCIALE

La sede sociale è in Firenze Via Pier Antonio Micheli 3 presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze e il Museo dell'Università di Firenze.

Art. 5 - ASSOCIATI

La SBI è aperta a tutti coloro, persone fisiche, Enti o Istituzioni, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati (o, in breve, i soci) possono essere:

- Ordinari: persone che facciano richiesta scritta di ammissione, e che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. Sono Soci ordinari anche: Soci familiari, Soci studenti, Soci Affiliati (ovvero persone già facenti parte di associazioni culturali o società nonché iscritti a determinati ordini professionali o organizzazioni di professionisti, che facciano richiesta scritta di ammissione accompagnata da curriculum vitae, e che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale) e Soci pensionati.
- Collettivi: Enti e Istituzioni che facciano richiesta scritta di ammissione e che si impegnino a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. Ogni socio collettivo è rappresentato da un dipendente designato dall'Ente o Istituzione.
- Sostenitori: persone, Enti o Istituzioni che, oltre a pagare la quota di loro competenza, intendano sostenere le attività dell'associazione mediante un contributo particolare definito dal Consiglio Direttivo in sede di Regolamento.

L'appartenenza all'una o all'altra categoria non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti e doveri degli associati nei confronti dell'Associazione.

L'importo delle quote è annuale, non frazionabile, è proposto dal Consiglio Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare, ad essere eletti (se maggiorenni) alle cariche sociali, a recedere dall'appartenenza all'associazione. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto tramite un genitore o tramite il tutore.

I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Ciascun associato ha pari diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pertanto l'adesione all'associazione è sempre a tempo indeterminato.

Art. 7 - AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il diniego deve essere motivato.

Contro il diniego di ammissione è ammesso il reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del diniego, dinanzi all'assemblea.

L'ammissione alla SBI comporta per il Socio l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e del Regolamento. L'ammissione decorre dal primo gennaio dell'anno richiesto nella domanda.

Art. 8 - DIMISSIONI

La qualità di Socio si può perdere per:

- dimissioni volontarie comunicate per lettera;
- morosità di due anni relativamente al pagamento della quota sociale, con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- morte del Socio.

Contro la delibera di esclusione è ammesso il reclamo, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esclusione, dinanzi all'assemblea. In tal caso, l'esclusione ha effetto dalla delibera dell'assemblea che eventualmente confermi la decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori o l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

Ciascun associato ha un voto.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, è predisposta dal Presidente e deve essere comunicata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data prevista con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail). L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno almeno un'ora dopo quella in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Sono comunque salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi richiesti da norme inderogabili o dal presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, o in caso di loro assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio scelto dall'Assemblea. Il Segretario ne redige il verbale.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori o l'organo di controllo;
- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Associazione nell'anno in corso e sul programma per l'anno seguente;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle altre questioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio Direttivo alla sua competenza.

L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci (anche in seconda o ulteriore convocazione) aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò

alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Economo;
- il Bibliotecario;
- due Consiglieri.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in Assemblea su liste presentate da non meno di quindici Soci firmatari e non candidati.

Le liste, controfirmate per accettazione e accompagnate da un programma, devono essere formate da cinque candidati alle cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Economo e Bibliotecario) più due Consiglieri.

Un Socio non può essere candidato né presentatore di più di una lista.

Risulta eletta la lista che ha ottenuto più voti.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze nelle cariche sociali, il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea per l'elezione dei sostituti.

In mancanza di presentazione di liste nel corso dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà d'ufficio quanto prima a scegliere i candidati e, avutone l'assenso e una dichiarazione programmatica, a compilare una lista da proporre ai Soci per la votazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della SBI, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.

I suoi compiti sono:

- predisporre gli atti e formalizzare le proposte per la gestione da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- approvare il Regolamento;
- predisporre la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre, alla fine del mandato, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione e le prospettive della Società da sottoporre all'Assemblea.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo si può avvalere della collaborazione di un Collegio Consultivo, che funge da collegamento tra il Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali e gli eventuali Gruppi di interesse scientifico e tecnico

operativo operanti nella Società.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato. La convocazione è fatta mediante messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, ove nominato, all'organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e, ove nominato, l'organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle stesse condizioni sopra previste per l'Assemblea, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Società e cioè la rappresenta legalmente nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla SBI. Può conferire a membri del Consiglio o a Soci delega per la gestione di determinate attività.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, che possono anche essere non Soci, verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, in sostituzione del Collegio dei Revisori, deve essere nominato l'organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale.

I componenti dell'organo di Controllo possono essere anche non associati.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

Se l'organo di controllo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo (o l'unico componente in caso di organo monocratico) deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio inalienabile della SBI è costituito dalla Biblioteca e dai periodici pubblicati.

Le risorse economiche sono costituite da:

- beni immobili e mobili
- quote associative
- contributi dei Soci
- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti
- introiti derivanti da convenzioni
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrata

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

Art. 15 - IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della SBI e di ogni disposizione di legge vigente.

Art. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano espressamente consentite dalla normativa vigente e applicabile all'Ente.

Art. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove nominato).

I libri di cui al comma precedente, lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta motivata da presentare agli organi associativi indicati al comma precedente.

Art. 18 - BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo (formato dai documenti richiesti dalla normativa applicabile) che dovranno essere presentati all'Assemblea ordinaria, da convocarsi a cura del Consiglio Direttivo, per l'approvazione.

I bilanci approvati dall'Assemblea saranno depositati, nelle forme di legge, presso gli uffici indicati nella normativa pro tempore vigente.

Nei casi previsti dalla legge l'Associazione approverà e depositerà il Bilancio Sociale redatto in conformità alla vigente normativa.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELLA S.B.I. E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad enti da individuarsi dall'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs 117/2017, previo parere ai sensi di legge dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 citato, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to Antonella Canini

F.to Raffaele Marchitelli Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto Avv. Raffaele Marchitelli, Notaio in Firenze, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.